



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DEL VENETO

Venezia, 11 DIC. 2013

Alla Regione Veneto
Direzione Lavoro
Ufficio Coordinamento sistema del
collocamento ordinario e mirato
C.a. Dott. Simone Chigliaro

simone.chigliaro@regione.veneto.it

Prot. n. 10583

Rif. nota prot. n.531512/61.02 del 06/12/2013

Oggetto: art. 5, comma 2, Legge 68/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2 ter, D. L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011 - richiesta parere.

In riscontro alla nota emarginata, si fornisce il parere dello scrivente Ufficio in merito alla questione sottoposta.

La previsione di legge qui considerata, contenuta nel nuovo capoverso del 2° comma dell'art. 5 della legge n. 68 del 1999 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 2 ter, del D. L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, recita testualmente: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo."

In primo luogo, si precisa che il tasso di premio ai fini INAIL fissato dalla predetta norma nel limite del 60% deve considerarsi, alla luce dell'art. 41 del DPR n. 1124/1965, al 60 per mille.

Per quanto concerne, invece, l'interpretazione della previsione normativa in questione, non pare sussistere dubbio alcuno che l'esclusione operata dal legislatore riguardi esclusivamente la procedura dell'esonero che viene sostituita da un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti (*l'occupazione di addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%*) senza travolgere l'obbligo di versamento del contributo previsto dal comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Nel rimanere a disposizione per ogni opportuno ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Michele MONACO)